

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 2853/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare . . . . . 1
- Regolamento (CE) n. 2854/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie . . . . . 3
- Regolamento (CE) n. 2855/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera . . . . . 5
- Regolamento (CE) n. 2856/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare . . . . . 7
- \* **Regolamento (CE) n. 2857/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica, per la campagna 1994/1995, il regolamento (CE) n. 2220/94 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele e pere . . . . . 11**
- \* **Regolamento (CE) n. 2858/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo di riferimento delle clementine . . . . . 12**
- \* **Regolamento (CE) n. 2859/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo di riferimento delle arance dolci . . . . . 14**
- \* **Regolamento (CE) n. 2860/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo . . . . . 16**
- \* **Regolamento (CE) n. 2861/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 1994/1995 . . . . . 18**

★ Regolamento (CE) n. 2862/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995 .....	20
★ Regolamento (CE) n. 2863/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1994/1995 .....	22
★ Regolamento (CE) n. 2864/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che stabilisce i quantitativi da attribuire a taluni importatori non tradizionali a titolo del contingente quantitativo comunitario applicabile nel 1994 ad alcune autoradio (codice NC 8527 29) originarie della Repubblica popolare cinese .....	24
★ Regolamento (CE) n. 2865/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio .....	25
Regolamento (CE) n. 2866/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	28
Regolamento (CE) n. 2867/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie .....	30
Regolamento (CE) n. 2868/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera .....	32
Regolamento (CE) n. 2869/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	34
Regolamento (CE) n. 2870/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 .....	39
Regolamento (CE) n. 2871/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate .....	41
Regolamento (CE) n. 2872/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate .....	43
Regolamento (CE) n. 2873/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	45
Regolamento (CE) n. 2874/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate .....	47
Regolamento (CE) n. 2875/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate .....	49
Regolamento (CE) n. 2876/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	51
Regolamento (CE) n. 2877/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	53

**Commissione**

94/757/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1994, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità** ..... 55

94/758/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1994, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri** ..... 57

94/759/CE :

Decisione della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 59

94/760/CE :

Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CE) n. 2702/94 ..... 61

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2853/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,  
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/94 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 12.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	28,00	28,00	28,00	31,00
Orzo (1003 00 90)	54,00	54,00	54,00	57,00
Granturco (1005 90 00)	62,00	62,00	62,00	65,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2854/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione<sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2627/94<sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 14.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

*(Ecu/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	25,00
Orzo	(1003 00 90)	51,00
Granturco	(1005 90 00)	59,00
Frumento duro	(1001 10 00)	0,00
Avena	(1004 00 00)	51,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2855/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2628/94 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 16.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(ecu/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	25,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	51,00	51,00
Granturco (1005 90 00)	59,00	59,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 2856/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 360 t di latte in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO I

## LOTTO A

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 e 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 euron nl].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale**: 360 t.
9. **Numero di lotti**: 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8)**: 25 kg.  
Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).  
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 9 al 29. 1. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 12. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 16. 1 al 5. 2. 1995;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**:  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97].
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 15. 11. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2616/94 della Commissione (GU n. L 279 del 28. 10. 1994, pag. 12).

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

- (5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (6) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato sanitario ;
  - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- Il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.
- (7) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizioni dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Lingua a utilizar na rotulagem
A	360	A 1 : 30 A 2 : 75 A 3 : 15 A 4 : 90 A 5 : 15 A 6 : 30 A 7 : 30 A 8 : 75	1767/93 571/94 572/94 641/94 1076/94 1077/94 1078/94 1079/94	Angola Guinéa Bissau Liberia Togo Tunisie Madagascar Angola Angola	Português Português English Français Français Français Português Português

## REGOLAMENTO (CE) N. 2857/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

che modifica, per la campagna 1994/1995, il regolamento (CE) n. 2220/94 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele e pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2220/94 della Commissione<sup>(3)</sup> ha ripartito tra gli Stati membri i quantitativi di mele e pere che possono essere oggetto di ritiri preventivi per la campagna 1994/1995; che, secondo le informazioni ricevute, i quantitativi di mele che possono essere oggetto dei ritiri da parte delle associazioni di produttori superano, per taluni Stati membri, i quantitativi globali loro assegnati, mentre in altri Stati membri si assiste alla situazione opposta; che, per favorire quanto più possibile i ritiri preventivi di mele, occorre modificare la ripartizione del quantitativo complessivo tra gli Stati membri; che, per garantire la continuità dei ritiri preventivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2220/94 il testo della colonna « mele » è sostituito dal seguente:

	<i>Mele</i>
« Belgio	39 900
Danimarca	1 400
Germania	87 900
Grecia	20 800
Francia	250 000
Irlanda	600
Italia	123 800
Lussemburgo	200
Paesi Bassi	45 850
Regno Unito	16 200
Spagna	65 500
Portogallo	16 500 »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 239 del 14. 9. 1994, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2858/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo di riferimento delle clementine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria delle clementine, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento;

considerando che la commercializzazione delle clementine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato ad inizio e fine campagna rappresentano soltanto una percentuale limitata del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo di cui al paragrafo 2 bis dello stesso articolo e dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo di cui al paragrafo 2 bis,  
— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata — ai sensi dello stesso articolo 23 — dell'importo di cui al paragrafo 2 bis e delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1994/1995, il prezzo di riferimento delle clementine fresche (codice NC ex 0805 20 10), espresso in ecu per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° dicembre 1994 al 28 febbraio 1995: 59,57.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 2859/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo di riferimento delle arance dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 luglio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre, così come dal 1° giugno al 15 luglio dell'anno successivo, rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare il prezzo di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1994/1995 il prezzo di riferimento delle arance dolci fresche (codici NC 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49), espresso in ecu per 100 chilogrammi netti, è fissato per prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995: 22,75.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2860/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofruticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1995 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e dal Portogallo e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 5 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento

(CEE) n. 606/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3394/93<sup>(5)</sup>, con l'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1994 è sostituito dall'anno 1995.
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 35.

## ALLEGATO

## Massimali indicativi

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi Comunità dei dodici e Portogallo
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	} 201 619
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2861/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey  
per il periodo 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione,  
del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del  
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla  
determinazione e alla concessione di restituzioni adattate  
per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande  
alcoliche<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento  
(CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si  
applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi  
sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coeffi-  
ciente fissato annualmente per ogni Stato membro inte-  
ressato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente  
tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali  
commercializzati della bevanda alcolica in questione, in  
base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quan-  
titativi nel corso del numero di anni corrispondente al  
periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in  
base alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al  
periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993, il periodo medio di  
invecchiamento nel 1993 era di sei anni per il whiskey  
irlandese; che occorre fissare i coefficienti per il periodo  
compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995;

considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'ac-  
cordo sullo Spazio economico europeo<sup>(2)</sup> esclude la

concessione di restituzioni all'esportazione in Islanda,  
Finlandia, Svezia e Norvegia; che di conseguenza, in  
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento  
(CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei  
coefficienti per il periodo 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regola-  
mento sono conformi al parere del comitato di gestione  
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i coef-  
ficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n.  
2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la  
fabbricazione di « Irish whiskey » sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della  
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità  
europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili in Irlanda**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (1)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A
1° luglio 1994 — 30 giugno 1995	0,188	0,291

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2862/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993, il periodo medio di invecchiamento nel 1993 era di nove anni per lo Scotch whisky; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995;

considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>(2)</sup> esclude la

concessione di restituzioni all'esportazione in Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo, dei coefficienti per il periodo 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di « Scotch whisky » sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili nel Regno Unito**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di « Scotch whisky » Categoria B (!)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Scotch whisky » Categoria A
1° luglio 1994 — 30 giugno 1995	0,525	0,544

(!) Compreso l'orzo trasformato in malto.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2863/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

**che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,  
considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993, il periodo medio di invecchiamento nel 1993 era di quattro anni per il whisky spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995;  
considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> esclude la

concessione di restituzioni all'esportazione in Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili in Spagna**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati nella fabbricazione di whisky spagnolo, categoria A
1° luglio 1994 — 30 giugno 1995	0,0008

**REGOLAMENTO (CE) N. 2864/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

**che stabilisce i quantitativi da attribuire a taluni importatori non tradizionali a titolo del contingente quantitativo comunitario applicabile nel 1994 ad alcune autoradio (codice NC 8527 29) originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 14,considerando che, con il regolamento (CE) n. 1225/94<sup>(2)</sup>, la Commissione ha stabilito i quantitativi da attribuire agli importatori non tradizionali a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1921/94<sup>(4)</sup>, a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;considerando che, per quando riguarda la parte del contingente relativa ai prodotti di cui al codice NC 8527 29, pari a 26 917 pezzi, la Commissione ha deciso di non effettuare attribuzioni; che, infatti, il metodo alternativo scelto, vale a dire il metodo proporzionale in funzione del numero di richiedenti, non consentiva, al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1225/94, di attribuire quantitativi economicamente giustificati ai richiedenti che avevano presentato una domanda in conformità del regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2508/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'attribuzione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali ha fatto risultare un saldo disponibile di 69 416 pezzi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

considerando pertanto che le domande degli importatori non tradizionali presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 747/94 possono essere soddisfatte ripartendo i quantitativi non attribuiti in tal modo nonché la parte del contingente non ancora attribuita agli importatori non tradizionali, cioè in totale 96 333 pezzi, secondo il precitato metodo alternativo, al fine di consentire l'attribuzione di quantità economicamente apprezzabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di licenza di importazione presentate conformemente al regolamento (CE) n. 747/94 dagli importatori non tradizionali a titolo del contingente quantitativo comunitario applicabile alle autoradio di cui al codice NC 8527 29 sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza di 613 pezzi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Leon BRITAN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 18. 10. 1994, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 novembre 1994**

**che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE<sup>(4)</sup>; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Belgio; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, permettendo nel contempo alle autorità belghe di organizzare le operazioni di acquisto in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria nelle zone interessate;

considerando che occorre fissare un prezzo di acquisto dei suinetti e dei suini vivi eventualmente acquistati dall'organismo d'intervento nelle zone di protezione e di sorveglianza; che occorre inoltre precisare i luoghi in cui gli animali possono essere abbattuti;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata e, di conseguenza,

dell'entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro;

considerando che occorre imporre alle autorità belghe di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 14 novembre 1994 per l'acquisto di suini vivi all'ingrasso e dal 25 ottobre 1994 per l'acquisto di suinetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A partire dal 25 ottobre 1994, l'organismo d'intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 chilogrammi, in media per partita.
2. A partire dal 14 novembre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suini vivi all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 chilogrammi, in media per partita.
3. L'acquisto dei primi 35 000 suini vivi all'ingrasso e dei primi 38 500 suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità.
4. Il Belgio è autorizzato ad acquistare, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, ulteriori 15 000 suini vivi all'ingrasso e 16 500 suinetti.

*Articolo 2*

Possono essere acquistati esclusivamente i suini vivi all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, purché alla data di acquisto siano ancora in vigore le disposizioni veterinarie previste dalle autorità belghe in tali zone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

### Articolo 3

Le operazioni di pesatura e di macellazione sono eseguite il giorno dell'acquisto, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia, o nell'azienda o in centri di raccolta oppure in una sardigna.

In casi eccezionali e qualora la situazione veterinaria lo richieda, i suini all'ingrasso possono essere abbattuti in un macello previa informazione della Commissione.

Essi sono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità belghe.

### Articolo 4

1. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suini vivi all'ingrasso di peso pari o superiore a 110 chilogrammi, in media per partita, è fissato a 106 ECU/100 kg, peso morto.

Se il peso medio per partita è inferiore a 110 chilogrammi, ma superiore a 102 chilogrammi, il prezzo di acquisto ammonta a 90 ECU/kg.

In entrambi i casi al prezzo d'acquisto è applicato un coefficiente di 0,83.

2. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suinetti ammonta a :

- 19 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 8 chilogrammi, ma inferiore a 23 chilogrammi ;
- 25 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 23 chilogrammi, ma inferiore a 25 chilogrammi ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

- 29 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 25 chilogrammi, ma inferiore a 26 chilogrammi ;
- 31 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 26 chilogrammi.

### Articolo 5

Le competenti autorità del Belgio adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

### Articolo 6

Le competenti autorità del Belgio comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni con riferimento alla settimana precedente :

- numero e peso totale dei suini acquistati,
- numero e peso totale dei suinetti acquistati.

### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano a partire dal 25 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

- a) La parte del territorio del comune di Gand situata ad ovest della linea formata dalle strade N 43, B 402, R 4 e l'Evergemse steenweg.
  - b) La parte del territorio del comune di Lovendegem situata ad ovest della R 4.
  - c) La parte del territorio del comune di Evergem situata ad ovest della linea formata dalle strade Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiingen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje e Singel.
  - d) La parte del territorio del comune dei Eeklo situata a sud della linea formata dalle strade N 9, Koning Albertstraat, N 499, Nijverheidskaai e Nieuwendorpe.
  - e) La parte del territorio del comune di Maldegem situata a sud della linea formata dalla Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke e Urselweg.
  - f) La parte del territorio del comune di Knesselare situata ad est della linea formata dalla Drongengoodweg, Westvoordestraat, la N 461 e la N 44.
  - g) La parte del territorio del comune di Aalter situata a sud della linea formata dalla Buntelarestraat, Vaartlaan, Blekkervijverstraat, Wingestraat e a nord della Hooggoed.
  - h) La parte del territorio del comune di Ruiselede situata ad est della linea formata dalla Zandberg, Kruiskerkstraat, Wantestraat, Buisstraat, Ommegangstraat, Poekstraat e Reigerstraat.
  - i) La parte del territorio del comune di Deinze situata a nord della linea formata dalla N 35, Tweebruggenlaan, N 14 e N 43.
  - j) La parte del territorio del comune di Sint-Martens-Latem situata a nord della N 43.
  - k) Il territorio dei comuni di Zomergem, Nevele e Waarschoot.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2866/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni ;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette ;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio <sup>(6)</sup> ;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di dicembre 1994 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	23,00
1002 00 00 000	23,00
1003 00 90 000	49,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	56,00
1006 20 92 000	228,80
1006 20 94 000	228,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	286,00
1006 30 92 900	286,00
1006 30 94 100	286,00
1006 30 94 900	286,00
1006 30 96 100	286,00
1006 30 96 900	286,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	56,00
1101 00 00 100	30,00
1101 00 00 130	30,00
1102 20 10 200	81,20
1102 20 10 400	69,60
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	73,74
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	104,40
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	123,04
1104 21 50 100	98,32

*NB*: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2867/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(3)</sup> reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di deter-

minazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	283,00
Rotture di riso (1006 40)	62,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2868/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 <sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	283,00	283,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2869/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(8)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(2)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94<sup>(6)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(8)</sup>;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1994.

(<sup>1</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.  
 (<sup>8</sup>) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(<sup>9</sup>) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	78,50	0201 20 20 120	02	103,00
0102 10 10 130	02	57,50		03	71,50
	03	40,50		04	35,50
	04	20,50	0201 20 30 110 (1)	02	102,00
0102 10 30 120	01	78,50		03	69,50
0102 10 30 130	02	57,50		04	34,50
	03	40,50	0201 20 30 120	02	75,00
	04	20,50		03	52,50
0102 10 90 120	01	78,50		04	26,00
0102 90 41 100	02	78,50	0201 20 50 110 (1)	02	177,50
0102 90 51 000	02	57,50		03	118,50
	03	40,50		04	59,00
	04	20,50	0201 20 50 120	02	131,00
0102 90 59 000	02	57,50		03	90,50
	03	40,50		04	45,00
	04	20,50	0201 20 50 130 (1)	02	102,00
0102 90 61 000	02	57,50		03	69,50
	03	40,50		04	34,50
	04	20,50	0201 20 50 140	02	75,00
0102 90 69 000	02	57,50		03	52,50
	03	40,50		04	26,00
	04	20,50	0201 20 90 700	02	75,00
0102 90 71 000	02	78,50		03	52,50
	03	52,50		04	26,00
	04	26,00	0201 30 00 050 (4)	05	91,00
0102 90 79 000	02	78,50	0201 30 00 100 (2)	02	254,00
	03	52,50		03	169,50
	04	26,00		04	85,00
		— Peso netto —		06	217,00
0201 10 00 110 (1)	02	102,00	0201 30 00 150 (6)	10	134,50
	03	69,50		11	113,50
	04	34,50		03	102,00
0201 10 00 120	02	75,00	0201 30 00 190 (6)	02	104,00
	03	52,50		03	68,50
	04	26,00		04	34,00
0201 10 00 130 (1)	02	140,00		06	83,50
	03	94,00		07	73,00
	04	47,00			
0201 10 00 140	02	103,00			
	03	71,50			
	04	35,50			
0201 20 20 110 (1)	02	140,00			
	03	94,00			
	04	47,00			

Codice prodotto	Destinazione (?)	(ECU/100 kg)	Codice prodotto	Destinazione (?)	(ECU/100 kg)	
		Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>			Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>	
		— Peso netto —			— Peso netto —	
0202 10 00 100	02	75,00	1602 50 10 120	02	115,50 (?)	
	03	52,50		03	92,50 (?)	
	04	26,00		04	92,50 (?)	
0202 10 00 900	02	103,00	1602 50 10 140	02	102,00 (?)	
	03	71,50		03	82,00 (?)	
	04	35,50		04	82,00 (?)	
0202 20 10 000	02	103,00	1602 50 10 160	02	82,00 (?)	
	03	71,50		03	66,00 (?)	
	04	35,50		04	66,00 (?)	
0202 20 30 000	02	75,00	1602 50 10 170	02	54,50 (?)	
	03	52,50		03	43,50 (?)	
	04	26,00		04	43,50 (?)	
0202 20 50 100	02	131,00	1602 50 10 190	02	54,50	
	03	90,50		03	43,50	
	04	45,00		04	43,50	
0202 20 50 900	02	75,00	1602 50 10 240	02	17,00	
	03	52,50		03	17,00	
	04	26,00		04	17,00	
0202 20 90 100	02	75,00	1602 50 10 260	02	13,00	
	03	52,50		03	13,00	
	04	26,00		04	13,00	
0202 30 90 100 (*)	05	91,00	1602 50 10 280	02	7,00	
0202 30 90 400 (*)	10	134,50	1602 50 31 125	03	7,00	
	11	113,50		04	7,00	
	03	102,00		01	104,50 (?)	
	04	51,00		1602 50 31 135	01	66,00 (?)
	06	118,00		1602 50 31 195	01	32,50
0202 30 90 500 (*)	07	73,00	1602 50 31 325	01	93,00 (?)	
	02	104,00	1602 50 31 335	01	59,00 (?)	
	03	68,50	1602 50 31 395	01	32,50	
	04	34,00	1602 50 39 125	01	104,50 (?)	
	06	83,50	1602 50 39 135	01	66,00 (?)	
0202 30 90 900	07	73,00	1602 50 39 195	01	32,50	
	0206 10 95 000	02	104,00	1602 50 39 325	01	93,00 (?)
0206 29 91 000	03	68,50	1602 50 39 335	01	59,00 (?)	
	04	34,00	1602 50 39 395	01	32,50	
	06	83,50	1602 50 39 425	01	69,50 (?)	
	02	104,00	1602 50 39 435	01	43,50 (?)	
0210 20 90 100	03	68,50	1602 50 39 495	01	32,50	
	04	34,00	1602 50 39 505	01	32,50	
	06	83,50	1602 50 39 525	01	69,50 (?)	
	08	83,50	1602 50 39 535	01	43,50 (?)	
0210 20 90 300	09	49,50	1602 50 39 595	01	32,50	
	02	104,00		01	32,50	
0210 20 90 500 (*)	02	104,00				



<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	32,50	1602 50 80 495	01	32,50
1602 50 39 625	01	14,50	1602 50 80 505	01	32,50
1602 50 39 705	01	17,00	1602 50 80 515	01	14,50
1602 50 39 805	01	13,00	1602 50 80 535	01	43,50 (9)
1602 50 39 905	01	7,00	1602 50 80 595	01	32,50
1602 50 80 135	01	66,00 (9)	1602 50 80 615	01	32,50
1602 50 80 195	01	32,50	1602 50 80 625	01	14,50
1602 50 80 335	01	59,00 (9)	1602 50 80 705	01	17,00
1602 50 80 395	01	32,50	1602 50 80 805	01	13,00
1602 50 80 435	01	43,50 (9)	1602 50 80 905	01	7,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia, le isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, la Turchia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, il territorio dell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera,

10 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

11 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB:** I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2870/94 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1994

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2517/94 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 novembre 1994.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la prima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	38,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	45,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	10,00
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*NB*: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2871/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 novembre 1994**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1952/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2591/94<sup>(4)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1952/94 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 74.

<sup>(4)</sup> GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 7.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi  
all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	148,417 <sup>(3)</sup>
0202 20 10	148,417 <sup>(3)</sup>
0202 20 30	118,733 <sup>(3)</sup>
0202 20 50	185,521 <sup>(3)</sup>
0202 20 90	222,625 <sup>(3)</sup>
0202 30 10	185,521 <sup>(3)</sup>
0202 30 50	185,521 <sup>(3)</sup>
0202 30 90	255,277 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0206 29 91	255,277 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

<sup>(3)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

<sup>(4)</sup> Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 129/94, (CE) n. 774/94, (CE) n. 775/94 del Consiglio e (CE) n. 212/94, (CE) n. 957/94 e (CE) n. 1001/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2872/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1951/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1951/94 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia <sup>(2)</sup>	Austria <sup>(4)</sup>	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi <sup>(2)</sup>
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 21	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 29	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 41	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
0102 90 49	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
0102 90 51	23,058	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 59	23,058	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 61	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 69	—	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 71	23,058	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
0102 90 79	23,058	17,086	12,458	131,433 <sup>(1)</sup>
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	23,670 <sup>(7)</sup>	249,723 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
0201 20 20	43,811	32,464	23,670 <sup>(7)</sup>	249,723 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
0201 20 30	35,049	25,971	18,937 <sup>(7)</sup>	199,778 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
0201 20 50	52,573	38,957	28,404 <sup>(7)</sup>	299,667 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
0201 20 90	—	48,696	35,505 <sup>(7)</sup>	374,583 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
0201 30 00	—	55,701	40,613 <sup>(7)</sup>	428,471 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(8)</sup>
0206 10 95	—	55,701	40,613	428,471 <sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup>
0210 20 10	—	48,696	35,505	374,583
0210 20 90	—	55,701	40,613	428,471
0210 90 41	—	55,701	40,613	428,471
0210 90 90	—	55,701	40,613	428,471
1602 50 10	—	55,701	40,613	428,471
1602 90 61	—	55,701	40,613	428,471

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

<sup>(3)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

<sup>(4)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

<sup>(5)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94, o (CE) n. 1389/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

<sup>(6)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

<sup>(7)</sup> Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 36) e dal regolamento (CE) n. 266/94 modificato.

<sup>(8)</sup> Per i prodotti di questi codici importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 129/94, (CE) n. 774/94, (CE) n. 775/94 del Consiglio e (CE) n. 212/94, (CE) n. 957/94 e (CE) n. 1001/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato ai suddetti regolamenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2873/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 novembre 1994**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(9)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(10)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1509 10 90 100	35,00
1509 10 90 900	45,00
1509 90 00 100	42,00
1509 90 00 900	52,00
1510 00 90 100	8,00
1510 00 90 900	18,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2874/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3624/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3624/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 27. 10. 1994, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (\*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 49 dal 5 all'11 dicembre 1994	Settimana n. 50 dal 12 al 18 dicembre 1994	Settimana n. 51 dal 19 al 25 dicembre 1994	Settimana n. 52 dal 26 dicembre 1994 al 1° gennaio 1995
0104 10 30 <sup>(1)</sup>	57,547	59,822	62,642	65,626
0104 10 80 <sup>(1)</sup>	57,547	59,822	62,642	65,626
0104 20 90 <sup>(1)</sup>	57,547	59,822	62,642	65,626
0204 10 00 <sup>(2)</sup>	122,440	127,280	133,280	139,630
0204 21 00 <sup>(2)</sup>	122,440	127,280	133,280	139,630
0204 22 10 <sup>(2)</sup>	85,708	89,096	93,296	97,741
0204 22 30 <sup>(2)</sup>	134,684	140,008	146,608	153,593
0204 22 50 <sup>(2)</sup>	159,172	165,464	173,264	181,519
0204 22 90 <sup>(2)</sup>	159,172	165,464	173,264	181,519
0204 23 00 <sup>(2)</sup>	222,841	231,650	242,570	254,127
0204 50 11 <sup>(2)</sup>	122,440	127,280	133,280	139,630
0204 50 13 <sup>(2)</sup>	85,708	89,096	93,296	97,741
0204 50 15 <sup>(2)</sup>	134,684	140,008	146,608	153,593
0204 50 19 <sup>(2)</sup>	159,172	165,464	173,264	181,519
0204 50 31 <sup>(2)</sup>	159,172	165,464	173,264	181,519
0204 50 39 <sup>(2)</sup>	222,841	231,650	242,570	254,127
0210 90 11 <sup>(3)</sup>	159,172	165,464	173,264	181,519
0210 90 19 <sup>(3)</sup>	222,841	231,650	242,570	254,127

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

<sup>(\*)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2875/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 novembre 1994**  
**che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3625/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2603/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3625/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 27. 10. 1994, pag. 12.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Settimana n. 49 dal 5 all'11 dicembre 1994	Settimana n. 50 dal 12 al 18 dicembre 1994	Settimana n. 51 dal 19 al 25 dicembre 1994	Settimana n. 52 dal 26 dicembre 1994 al 1° gennaio 1995
0204 30 00	115,830	119,460	123,960	128,723
0204 41 00	115,830	119,460	123,960	128,723
0204 42 10	81,081	83,622	86,772	90,106
0204 42 30	127,413	131,406	136,356	141,595
0204 42 50	150,579	155,298	161,148	167,340
0204 42 90	150,579	155,298	161,148	167,340
0204 43 10	210,811	217,417	225,607	234,276
0204 43 90	210,811	217,417	225,607	234,276
0204 50 51	115,830	119,460	123,960	128,723
0204 50 53	81,081	83,622	86,772	90,106
0204 50 55	127,413	131,406	136,356	141,595
0204 50 59	150,579	155,298	161,148	167,340
0204 50 71	150,579	155,298	161,148	167,340
0204 50 79	210,811	217,417	225,607	234,276

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

<sup>(2)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2876/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2851/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	29,86 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	29,86 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	29,86 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	29,86 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	34,97
1701 99 10	34,97
1701 99 90	34,97 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2877/94 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1994****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2654/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2836/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2654/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2654/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 10.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,3497	—
1702 20 90	0,3497	—
1702 30 10	—	50,59
1702 40 10	—	50,59
1702 60 10	—	50,59
1702 60 90 10 (2)	—	96,12
1702 60 90 90 (3)	0,3497	—
1702 90 30	—	50,59
1702 90 60	0,3497	—
1702 90 71	0,3497	—
1702 90 90 10 (4)	—	96,12
1702 90 90 90 (5)	0,3497	—
2106 90 30	—	50,59
2106 90 59	0,3497	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(3) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(4) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(5) Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1994

**che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità**

(94/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità dello Stato membro interessato hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3094/86; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle

sudette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matricula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informaçoes a retirar da lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC 2	Emma	DCGK	Accumersiel	175
ACC 6	Godewind	DCCA	Accumersiel	175

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informaçoes a aditar à lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC 2	Uranus	DCGK	Accumersiel	175
ACC 6	Goode Wind	DCCA	Accumersiel	175

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1994

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri

(94/758/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 3438/93 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce, per il 1994, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri, elenco previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86;

considerando che le autorità dello Stato membro interessato hanno chiesto di modificare alcuni dati che figurano nel suddetto elenco; che queste domande contengono

tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano in tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 17.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC	2	Emma	DCGK	Accumersiel	175
ACC	6	Godewind	DCCA	Accumersiel	175
NC	306	Michiel	DFOL	Cuxhaven	220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC	2	Uranus	DCGK	Accumersiel	175
ACC	6	Goode Wind	DCCA	Accumersiel	175
NEU	227	Störtebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	174

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 57 242 t, fissato dal regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/94<sup>(6)</sup>;

considerando che, a causa di un errore di trasmissione, nel settembre 1994 il Regno Unito ha indicato alla Commissione domande di titoli per 300 t anziché 620 t per i

prodotti originari del Botswana; che tuttavia sono stati rilasciati titoli per 620 t; che di conseguenza appare opportuno imputare le rimanenti 320 t ai quantitativi disponibili per il Botswana nel mese di dicembre 1994;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Germania:*

- 400,00 t originarie del Botswana,
- 60,00 t originarie del Madagascar,
- 100,00 t originarie della Namibia;

*Paesi Bassi:*

- 91,19 t originarie del Madagascar;

*Regno Unito:*

- 310,00 t originarie del Botswana,
- 800,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 390,00 t originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1994 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.<sup>(5)</sup> GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

---

Botswana :	5 321,00 t	<i>Articolo 3</i>
Kenia :	142,00 t	Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Madagascar :	3 195,98 t	Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1994.
Swaziland :	1 721,00 t	
Zimbabwe :	5 740,50 t	<i>Per la Commissione</i>
Namibia :	953,00 t	René STEICHEN <i>Membro della Commissione</i>

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

**di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CE) n. 2702/94**

(94/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91 <sup>(6)</sup>, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 2702/94 della Commissione <sup>(7)</sup> ha indetto una gara relativa alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, in seguito all'esame delle offerte ricevute, alla luce dell'attuale situazione del mercato, si ritiene opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle gare indette dal regolamento (CE) n. 2702/94.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.<sup>(6)</sup> GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 18.